

100 Privati

Verbale di Assemblea Straordinaria delle socie
del circolo arci "Purple Planet APS"
(modifica dello Statuto sociale)

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di Ottobre alle ore 21.00, presso la sede del circolo, in via Folonari 7/A a Brescia, si è riunita l'Assemblea straordinaria delle Socie del circolo "Purple Planet", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto:** adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI aps ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Rosalia Polimeni, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Anna Ghirardelli.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 11 socie. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea delle socie per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto nazionale di ARCI aps, cui l'Associazione aderisce e alla volontà dell'Associazione di introdurre a livello statutario nuove regole di organizzazione rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto - elaborato adottando il modello di statuto APS predisposto dal ARCI nazionale ai sensi dell'art. 47, comma 5 CTS - evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

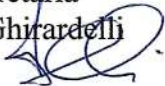
- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **"PURPLE PLANET APS"**
- b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Provinciale Brescia".

La Presidente ed la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Anna Ghirardelli



La Presidente
Rosalia Polimeni




Agencia delle Entrate
Ufficio di Brescia 1

Atto qui registrato al n° 1920

serie 3 del 20/10/2010

apposti complessivamente assolti per



Ordine del Dirigente Capo dell'Ufficio

per delega del Direttore Provinciale

Alfonso Orabona

IL FUNZIONARIO
(Sonia Calana Volpini)

At. A. ATTO N. 1920

NG. IL 25/10/2020



Statuto "CIRCOLO ARCI PURPLE PLANET APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata **"CIRCOLO ARCI PURPLE PLANET APS"** (indicato anche come "Circolo" nel presente testo) con sede legale in BRESCIA, via FOLONARI 7.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle Socie non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Circolo è un Ente del Terzo Settore (ETS), è centro di vita associativa, riservato solo alle donne, autonomo, femminista, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista, progressista e di sinistra ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. La tessera è personale e non è trasmissibile.

Articolo 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di:

- promuovere iniziative, elaborazioni, percorsi culturali allo scopo di giungere alla costruzione, alla definizione e all'affermazione di un'identità lesbica;
- costruire un punto di riferimento e di aggregazione, aperto a tutte le donne, come luogo privilegiato atto a favorire la costruzione di tale identità;
- dare visibilità politica alla scelta lesbica, in un progresso di graduale apertura all'esterno.

Sono finalità del Circolo:

- valorizzare la produzione creativa e la trasmissione del sapere delle donne, in particolar modo quello lesbico, attraverso il confronto di esperienze e di ricerche, sia a livello nazionale che internazionale;
- favorire il superamento di ogni forma di ignoranza, intolleranza, discriminazione, razzismo, emarginazione e solitudine forzata.



Articolo 3

I) Il Circolo persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, in particolare lesbica e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di lesbomobitranfobia, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

In generale sono potenziali settori di intervento del Circolo, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Il Circolo può inoltre svolgere attività di somministrazione alle socie di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) Il Circolo può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Il Circolo provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie del Circolo che svolgono

la loro attività in modo non occasionale.

Il Circolo potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle proprie associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.



Articolo 5

Il numero delle socie è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socia chiunque approvi le finalità del Circolo, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Alle aspiranti socie sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le aspiranti socie devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, verbale o scritta, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di una o più Consiglieri da esso espressamente delegata, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, che sarà entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti socie abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS alla nuova socia e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea delle Socie alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno del Circolo è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate.

Le socie hanno diritto a:

- frequentare la sede del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere elette componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le socie che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

La socia è tenuta a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo della socia mantenere una condotta di rispetto verso le altre socie e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome del Circolo, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia del Circolo o, in mancanza, all'Assemblea delle Socie;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali il Circolo aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del Circolo, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Per il tesseramento si fa riferimento al Regolamento di ARCI Comitato Provinciale di Brescia.

Articolo 9

La qualifica di socia si perde per:

- decesso;
- scioglimento del Circolo;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associata senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

In mancanza di un collegio dei garanti del singolo circolo, si fa riferimento all'organo immediatamente superiore.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della socia, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, delle sue socie;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle

attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto alla socia con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea delle Socie utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento del Circolo sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento delle socie;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

• altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio economico - finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea delle Socie entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea delle Socie.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi del Circolo:

Articolo 16

Sono organismi di direzione del Circolo:

- l'Assemblea delle Socie;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori, ove previsto dalla legge.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale delle Socie tutte le socie che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare alle socie tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale delle socie può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto delle socie aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle socie con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto può essere espresso, in forma segreta o pubblica, durante tutta la durata dell'Assemblea delle Socie.

Il voto è personale e d è ammessa una delega per ogni partecipante.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle socie, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle socie con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta delle socie aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31 dello statuto.

Il voto può essere espresso, in forma segreta o pubblica, durante tutta la durata dell'Assemblea delle Socie.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Circolo o da una socia eletta dall'Assemblea stessa. La presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle socie presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle socie per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale delle socie, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre

socie, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

f) delibera sulle modificazioni dello statuto;

g) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo;

i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle Socie, ed è composto da un minimo di tre elette fra le socie. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non socie, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4 e nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Circolo e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- la Segretaria: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;

- la Tesoriera: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere una nuova incaricata all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea delle Socie;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Circolo, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Circolo e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

- deliberare circa l'ammissione delle socie, può delegare allo scopo una o più Consigliere;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle socie;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Circolo e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento del Circolo;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consigliere, o su convocazione della Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità delle Consigliere.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle Consigliere, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consigliera. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente.

Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

Le Consigliere sono tenute a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consigliera, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliera dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà della Consigliera rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

La consigliera decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla socia risultata primo esclusa all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; le nuove elette rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 delle Consigliere.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti al Circolo.

II) Le cariche di consigliera e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza del Circolo e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo.



Articolo 30

Per quanto restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS il Circolo:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento del Circolo o di passaggio ad altro ente diverso da Arci, deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta delle socie aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento o il passaggio potranno comunque essere deliberati a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento del Circolo il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

La stessa condizione si applica nel caso in cui, per ragioni che non siano vincolanti per il corretto

proseguimento dell'attività associativa, il Circolo decida di aderire ad altro Ente.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le socie del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Brescia, 5 ottobre 2020

La Segretaria

Anna Ghirardelli


Peri Clara


La Presidente

Rosalia Polimeni